

# **NORME ASSUNTIVE E TARIFFARIE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
“POLIZZA ASSICURATIVA AD ADESIONE VOLONTARIA PER LA  
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI  
ALL’ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA” PER CONTO  
DI FNOPO- FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA  
PROFESSIONE DI OSTETRICA - SULLA BASE DEL CRITERIO  
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  
CIG B604BD46AB**

## **NORME ASSUNTIVE E TARIFFARIE**

### **Premesse**

- La Società, a seguito della procedura aperta indetta dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (di seguito per semplicità anche FNOPO), è risultata aggiudicataria del servizio di ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
- La FNOPO ha esaminato favorevolmente il contenuto dell'offerta proposta dalla Società in regime di polizza collettiva ad adesione a favore di tutte/i le/gli Ostetriche/i iscritte/i all'Albo
- Le condizioni di assicurazione che regolamentano i rapporti tra la Società e gli assicurati, e che avranno valore tra le parti, sono riportate nel *Capitolato speciale ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE* e dovranno essere integralmente recepite nella documentazione predisposta in conformità alla normativa IVASS.

### **Gestione della Convenzione**

La FNOPO dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Aon SpA, con sede legale in Milano, Via E. Calindri, 6, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000117871, Broker incaricato ai sensi del decreto di cui sopra.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Aon SpA.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dalla FNOPO al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al: 10 (DIECI)% del premio imponibile.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice

L'impresa si impegna a fornire tempestivamente, con cadenza predefinita e per il tramite del Broker, l'elenco delle adesioni effettivamente pervenute, al fine di consentire alla FNOPO e ai singoli Ordini territoriali di effettuare le verifiche relative all'ottemperanza dell'obbligo da parte degli Iscritti.

### **Modalità di adesione**

Si precisa che la possibilità di avvalersi della Polizza Collettiva è riservata a tutte/i le/gli Ostetriche/i iscritte/i all'Albo Il testo del Capitolato non potrà essere modificato, fatte salve le varianti previste e fatto salvo quanto indicato all'art. 14 del Disciplinare, relativamente all'offerta migliorativa.

Le eventuali modifiche apportate avranno effetto unicamente per le adesioni successive alla modifica intervenuta e per i rinnovi contrattuali ad essa successivi, fatte salve le interpretazioni estensive di norme contrattuali, che avranno effetto immediato e retroattivo anche senza specifica pattuizione tra Società e Contraente.

Norme Tariffarie e Assuntive

Fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale si precisa che saranno oggetto di specifico accordo tra le parti le modalità di emissione dei Certificati che attestino la qualifica di Assicurato in capo all'Ostetrica/o che abbia provveduto, nei termini e con le modalità previste, al versamento del Contributo con finalità assicurativa.

Il premio per singola adesione che l'Ostetrica dovrà versare alla Società sarà pari a quanto previsto

| ETA' AL MOMENTO DELL'ADESIONE/RINNOVO                        | MASSIMALE PER SINISTRO | MASSIMALE AGGREGATO ANNUO PER ASSICURATO | PREMIO                                |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|
| Esercente la professione sanitaria non libero professionista |                        |  |                                       |
| fino a 40 anni compiuti                                      | EURO 2.000.000,00      | EURO 2.000.000,00                        | Eur 88 (ottantotto)                   |
| fino a 40 anni compiuti                                      | EURO 5.000.000,00      | EURO 5.000.000,00                        | Eur 95 (novantacinque)                |
| da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti                | EURO 2.000.000,00      | EURO 2.000.000,00                        | Eur 118 (centodiciotto)               |
| da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti                | EURO 5.000.000,00      | EURO 5.000.000,00                        | Eur 132 (centotrentadue)              |
| da 61 anni compiuti  | EURO 2.000.000,00      | EURO 2.000.000,00                        | Eur 161 (centosessantuno)             |
| da 61 anni compiuti  | EURO 5.000.000,00      | EURO 5.000.000,00                        | Eur 184 (centoottantaquattro)         |
| Esercente la professione sanitaria libero professionista     |                        |  |                                       |
| fino a 40 anni compiuti                                      | EURO 2.000.000,00      | EURO 6.000.000,00                        | Eur 382 (trecentoottantadue)          |
| fino a 40 anni compiuti                                      | EURO 5.000.000,00      | EURO 6.000.000,00                        | Eur 441 (quattrocentoquarantuno)      |
| da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti                | EURO 2.000.000,00      | EURO 6.000.000,00                        | Eur 625 (seicentoventicinque)         |
| da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti                | EURO 5.000.000,00      | EURO 6.000.000,00                        | Eur 698 (seicentonovantotto)          |
| da 61 anni compiuti  | EURO 2.000.000,00      | EURO 6.000.000,00                        | Eur 1.102 (millecentodieci)           |
| da 61 anni compiuti  | EURO 5.000.000,00      | EURO 6.000.000,00                        | Eur 1.249 (milleduecentoquarantanove) |

nella tabella che segue, al quale sarà applicato il ribasso offerto:

### Gestione Sinistri

L'aggiudicatario dovrà garantire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione.

In particolare, dovrà essere consentito alla FNOPO e al Broker incaricato l'accesso ai dati e alle informazioni inerenti i sinistri, in stretta relazione con la Società e con i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.)

La Società è tenuta a fornire alla FNOPO tramite il broker, ogni 3 mesi o, su richiesta della FNOPO entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, la statistica certificata inerente all'andamento della polizza dalla quale risultino le seguenti informazioni minime

Numero sinistro attribuito dalla Società  
Danneggiato  
Data accadimento  
Data richiesta di risarcimento  
Data denuncia  
Descrizione evento (campo libero)  
Codice sinistro (codice attività da elaborare, ad esempio “Consulenza”, “Progettazione” etc...) Importo reclamato (se conosciuto)  
Importo riservato dalla Compagnia  
Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc) riservate Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc.) pagate  
Importo liquidato sinistro  
Totale pagato Totale riservato  
Data di chiusura (senza seguito o data liquidazione) Data di ultima riservazione

### **Aspetti di Comunicazione**

La Società, nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione, autorizza la FNOPO a promuoverne la diffusione presso le/gli Ostetriche/i, anche per il tramite degli Ordini territoriali.

### **Tutela dei Marchi**

Ciascuna Parte permetterà all'altra l'utilizzo del proprio marchio per finalità esclusivamente collegate all'iniziativa di cui alla presente Convenzione. In ogni caso tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da ciascuna parte.

Resta comunque sin d'ora inteso che su tutta la documentazione di carattere assicurativo comparirà unicamente il marchio della Società quale unico soggetto titolare dei rapporti assicurativi.

È fatto divieto a ciascuna parte di utilizzare il marchio dell'altra parte per attività e finalità che esulino dalla presente Convenzione.

### **Rinvio**

Per quanto non stabilito dalla presente Convenzione, valgono le norme previste nelle Condizioni di assicurazione contenute nel Set informativo e le norme del Codice Civile e della normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione.

### **Riservatezza**

Le Parti si impegnano ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità in premessa e ad adottare tutte le misure necessarie a mantenere la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni e ai dati ricevuti, dichiarandosi responsabili, a tale proposito, anche del comportamento del personale dipendente del quale si avvalgono per l'esecuzione delle attività richieste dall'accordo.

### **Privacy**

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti

avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle Parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy, i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy.

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta al Broker garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura del Broker procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte della Società, quale di autonomo Titolare del trattamento

### **Foro Competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione esclusivamente con riferimento al rapporto tra FNOPO e la compagnia assicurativa è competente il Foro di Roma.

Firma per accettazione

L'Aggiudicatario.....